



REPUBBLICA ITALIANA

41/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Enrico TORRI	Presidente
Natale LONGO	Consigliere
Aurelio LAINO	Consigliere
Stefania PETRUCCI	Consigliere
Beatrice MENICONI	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di responsabilità iscritto al n. **60661** del registro di segreteria, promosso da

- PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento

- appellante -

contro

- HAUSER MATTIA, nato a Trento il 08/04/1974 (C.F. HSRMTT74D08L378X), **PERMER MATTEO**, nato a Trento il 13/05/1982 (C.F. PRMMTT82E13L378J), **BACCA MONICA**, nata a Mezzolombardo

(TN) il 22/05/1969 (C.F. BCCMNC69E62F187L), **ZANDONAI MATTEO**, nato a Trento l'11/05/1979 (C. F. ZNDMTT79E11L378M), **FURLAN MONIKA**, nata a Trento il 09/04/1982 (C.F. FRLMNC82D49L378R) e **STEFANI LUIGI**, nato a Mezzolombardo (TN) il 09/09/1971 (C.F. STFLGU71P09F187G), rappresentati e difesi, come da mandato in calce alla memoria di costituzione, dall'avv. Sartori Matteo (C.F. SRTMTT71D02H612Q - matteo.sartori@pectrentoavvocati.it) del foro di Trento e dall'avv. Federica Scafarelli del Foro di Roma (C.F. SCFFRC70S46F839I - federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org), con studio in Roma via Giosuè Borsi n. 4, presso la quale hanno eletto domicilio,

- **CEOLAN ADRIANO** (CLNDRN57A04A952R), nato a Bolzano il 04.01.1957, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine della comparsa di costituzione, dagli avvocati Donini Maurizio (DNNMRZ72H09F187Q - maurizio.donini@pectrentoavvocati.it) e Mazzeo Luca (MZZLHR70H08L219U - lucamazzeo@ordineavvocatiroma.org) e nello studio di quest'ultimo elettivamente domiciliato in 00197 Roma, Via Eustachio Manfredi n. 5,

-appellati-

per la riforma

della sentenza n. 4/2023 emessa dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, depositata in data 30 gennaio 2023, non notificata,

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 7 febbraio 2025, con l'assistenza del Segretario di udienza dott. Antonio Sauchelli, la relatrice Consigliere Beatrice Meniconi, il V.P.G. Consigliere Luigi D'Angelo per la Procura generale, e l'Avv. Federica Scafarelli in proprio e per delega degli Avvocati costituiti, per tutti gli appellati

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza gravata la Sezione giurisdizionale per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento, di questa Corte, in parziale accoglimento della domanda attorea, ha condannato Ceolan Adriano, in qualità di Segretario comunale del Comune di Mezzocorona, al pagamento, in favore del citato Ente, della somma di euro 2.538,87, oltre interessi legali e spese di giudizio, per avere curato l'istruttoria e reso il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, con riferimento a due delibere di Giunta comunale n. 11 del 15.01.2019 e n. 85 del 11.04.2019 aventi ad oggetto il conferimento di un incarico professionale ad un avvocato del libero foro in una controversia amministrativa, senza aver avvertito i componenti della Giunta -Hauser Mattia, Permer Matteo, Bacca Monica, Zandonai Matteo, Furlan Monika e Stefani Luigi - della possibilità di conferire detto incarico, senza oneri economici, all'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige". Il giudice trentino ha conseguentemente prosciolto da ogni addebito i suddetti amministratori, per l'affidamento

riposto sull'operato professionale del Segretario comunale, che li avrebbe tratti in errore sulla reale portata della decisione assunta.

Secondo la tesi avanzata dalla Procura territoriale nell'atto di citazione, la possibilità dei Comuni del Trentino-Alto Adige di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato avrebbe consentito all'Ente di beneficiare di una qualificata difesa tecnica e di evitare un inutile aggravio di spese, sostenute invece dal citato Comune per l'importo di euro 8.462,90, quale somma complessiva erogata all'avvocato esterno Luongo per l'incarico difensivo, da addebitare sia al Segretario comunale che ai componenti della Giunta che adottarono le delibere di conferimento dell'incarico (delibera n. 11/2019 afferente al mandato alla trasposizione di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica innanzi al TAR di Trento, per euro 1.167,30, e delibera n. 85/2019 per l'incarico di attività di difesa innanzi al detto Tribunale per euro 7.295,60).

La sentenza gravata, ritenendo che il danno alle casse comunali per la retribuzione dell'incarico difensivo all'avvocato Luongo fosse conseguenza della condotta, gravemente colposa, del Segretario comunale lo ha condannato al pagamento della somma anzidetta (in considerazione del contributo causale preponderante -pari al 60% del danno- e con applicazione del potere riduttivo dell'addebito -pari al 50%), ed ha assolto gli amministratori che espressero voto favorevole nelle citate delibere di incarico, difettando la gravità della colpa nel loro comportamento, poiché, privi di competenze giuridiche, non avrebbero potuto accedere alla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 41

ridetto, rimessa al solo Segretario comunale, sulle cui competenze avevano fatto affidamento.

2. Con atto di appello, notificato in data 27 febbraio 2023 e depositato il 24 marzo 2023, la Procura regionale trentina ha gravato la citata sentenza, con i seguenti motivi di doglianza:

**“I. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI ECONOMICITÀ,
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITÀ DEGLI
ORGANI ATTRIBUTARI DI POTESTÀ ED ERRONEA
VALUTAZIONE DELL’ELEMENTO PSICOLOGICO”**

La Procura appellante, prestata acquiescenza all’esclusione del dolo e condivisa la connotazione della condotta in termini di colpa grave riconosciuta dal primo giudice, ha tuttavia censurato il contraddittorio *iter* motivazionale della sentenza trentina, per la responsabilità gravante anche sui componenti della Giunta, in quanto titolari di un *munus* pubblico con l’onere di acquisire le necessarie cognizioni per espletarlo in conformità alla legge, specie a fronte della norma di cui al richiamato art. 41, dal contenuto elementare, non opinabile ed espressione dei principi di sana gestione finanziaria, dovendo ciascun amministratore, secondo le regole minime di prudenza del buon padre di famiglia, accedere alla difesa in giudizio dell’ente, senza oneri finanziari, come il ricorso all’Avvocatura dello Stato avrebbe consentito, non potendosi fare scudo con la responsabilità del solo Segretario comunale.

“II. ERRONEA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ PARZIARIA”

Secondo la Procura appellante non sarebbe condivisibile la tesi del primo giudice sul ruolo preponderante assunto dal Segretario comunale (60%), in quanto proprio dalla manifestazione di volontà collegiale espressa dalla Giunta sarebbe derivato l’effetto giuridico del ricorso al professionista esterno, per cui il danno accertato andrebbe ripartito in parti uguali tra tutti i convenuti.

“III. ERRONEA APPLICAZIONE DEL POTERE RIDUTTIVO”

Per l’appellante non sarebbe condivisibile l’applicazione del potere riduttivo operata dal primo giudice al Segretario comunale, ovvero il ridimensionamento della sua responsabilità parziaria dal 60% al 50%, per l’esistenza della prassi, illegittima, di non rivolgersi preventivamente all’Avvocatura di Stato per la difesa in giudizio degli enti locali trentini. Ha dunque concluso per riforma della sentenza impugnata, con accoglimento della domanda attorea nelle percentuali di addebito indicate per ciascun prevenuto, oltre rivalutazione, interessi e spese per entrambi i gradi di giudizio.

3. Con comparsa di risposta, depositata in data 15 gennaio 2025, si è costituito in giudizio Adriano Ceolan, richiamando le difese in prime cure ed evidenziando la correttezza della sentenza gravata, specie per la riduzione dell’addebito, considerato che le delibere di incarico all’avvocato del libero foro erano antecedenti rispetto al *leading case* costituito dalla sentenza n. 32/2019 della Corte dei conti di Trento che,

per la prima volta, ha censurato la prassi invalsa tra gli enti locali trentini di non provvedere al previo interpello dell'Avvocatura di Stato, prassi posta correttamente a fondamento della sentenza di primo grado, considerata anche la mera facoltà, prevista dal ricordato art. 41, di avvalersi della difesa erariale, senza obblighi di motivazione rinforzata, come affermato dalla più recente giurisprudenza delle Sezioni di appello di questa Corte. Ha concluso per il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza gravata, con riduzione al minimo del *quantum* da risarcire.

4. Con comparsa di risposta, depositata in data 15 gennaio 2025, si sono costituiti in giudizio il Sindaco e gli assessori della Giunta comunale del Comune di Mezzocorona Hauser Mattia, Permer Matteo, Bacca Monica, Zandonai Matteo, Furlan Monika e Stefani Luigi, richiamando le difese del precedente grado di giudizio ed evidenziando la correttezza della sentenza censurata, soprattutto alla luce del recente orientamento giurisprudenziale anche di questa Sezione, aderente al dato testuale della norma di cui al più volte richiamato articolo 41, che facultizzerebbe gli enti locali nella scelta dei difensori cui conferire gli incarichi di patrocinio legale, per cui sarebbe assente qualsiasi profilo di colpa grave in capo ai membri della Giunta comunale, privi di competenze giuridiche, per le delibere adottate con adeguata motivazione e facendo affidamento sui pareri di regolarità resi dal Segretario comunale, il cui ruolo preponderante sarebbe stato correttamente delineato dalla sentenza di

primo grado, anche con riferimento alla riduzione dell'addebito, che in via subordinata, i convenuti hanno riproposto.

Hanno dunque concluso per:

“- in via principale: rigettare, poiché inammissibile e comunque infondato, per le ragioni in atti, l'atto di appello e per l'effetto confermare la sentenza n. 4/2023 della Corte dei Conti per il Trentino – Alto Adige e dunque l'assoluzione dei convenuti;

- in via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venga accolto l'appello e, dunque, riconosciuta sussistente una loro corresponsabilità a titolo di colpa grave, ridursi al minimo possibile il *quantum* da risarcire, anche per effetto dell'esercizio del potere riduttivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83, comma 1, R.D. 2440/1923, art. 52, 9, comma 2, del RD 1214/1934 e/o ai sensi dell'art. 1, comma 1, della L. 20/1994;

- in ogni caso: con favore di spese ed accessori. “

5. All'udienza odierna il rappresentante della Procura generale, nel riportarsi all'atto di appello, con riferimento alla posizione del Segretario comunale Ceolan, unico condannato dalla sentenza di primo grado, ha rilevato l'assenza di appello incidentale e dunque l'inammissibilità delle richieste avanzate nell'atto di costituzione, quanto meno per quelle di ulteriore riduzione dell'addebito.

La difesa degli appellati, nel riportarsi alle conclusioni in atti, ha rilevato, per la posizione di Ceolan, che la richiesta di potere riduttivo sarebbe mera riproposizione della domanda di primo grado, mentre per la posizione del Sindaco e degli assessori, che andrebbero valutate una serie

di circostanze (ridotte dimensioni del Comune, ruolo del Segretario comunale nella istruzione delle pratiche, consistenza dell'incarico difensivo, mera facoltà di ricorrere alla difesa erariale), concludendo per il rigetto dell' appello, ed in subordine, per la riduzione dell'addebito.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

6. Preliminare è la questione, sollevata nel corso dell'odierna udienza dal rappresentante della Procura generale per cui, in assenza di appello incidentale da parte del Segretario comunale Ceolan Adriano, unico soggetto condannato in prime cure, le censure dal medesimo proposte avverso la sentenza territoriale sarebbero inammissibili, quanto meno con riferimento alla richiesta di riduzione del *quantum* risarcibile.

La censura è fondata.

In effetti la difesa del Ceolan ha depositato in atti una mera comparsa di costituzione e risposta, e, pur rilevando nel corpo dell'atto di non aver formulato appello incidentale, ha concluso chiedendo, oltretutto la conferma della sentenza gravata, anche la riduzione al minimo possibile del *quantum* da risarcire, richiesta inammissibile in quanto tendente a riformare il relativo capo della sentenza di prime cure, e dunque proponibile solamente con l'atto di appello incidentale, assente tuttavia nel caso di specie (art. 184, quarto comma, c.g.c.).

7. La questione di merito all'esame dell'odierno Collegio concerne la configurabilità in capo al Segretario comunale e ai membri della Giunta del Comune di Mezzocorona della responsabilità amministrativo-

contabile per avere, con grave colpa, conferito, con le delibere giuntali n. 11 e 85 del 2019, un incarico di difesa del citato Comune ad un professionista esterno, avvocato del libero foro, senza tener conto della normativa specifica che, a suo tempo, prevedeva per gli enti locali di ricorrere al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

La Procura appellante ha infatti dichiarato di fare acquiescenza alla sentenza di prime cure nella parte in cui ha escluso la sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo, inizialmente configurato nell'atto di citazione a carico di tutti i convenuti in primo grado.

In particolare, per la Procura appellante, la sentenza gravata avrebbe errato nell'addebitare la responsabilità al solo Segretario comunale, escludendo invece la grave colpa degli amministratori (Sindaco e assessori) che espressero voto favorevole per le anzidette delibere di giunta, in dispregio dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige".

Ciò in quanto la norma, dal contenuto facilmente comprensibile anche per soggetti privi di competenze giuridiche, quali i citati amministratori, avrebbe imposto l'obbligo di ricorrere alla difesa dell'Avvocatura erariale, garantendo così competenza qualificata e l'assenza di oneri per l'amministrazione, poiché espressione di superiori principi, quale quello di buon andamento di fonte costituzionale (art. 97), declinato, in concreto, nei principi di economicità e di sana gestione finanziaria, violati, con grave colpa, dai membri della giunta, tenuti a conoscerli per il *munus* pubblico assunto, con conseguente danno erariale pari agli oneri

finanziari sostenuti dall'ente per retribuire il difensore del libero foro incaricato.

In altri termini, per la Procura appellante la condotta degli amministratori costituita dal mancato ricorso a titolo gratuito all'Avvocatura dello Stato sarebbe gravemente colposa, in violazione delle regole minime di prudenza del buon padre di famiglia (primo motivo di appello), non potendosi condividere la diversa valutazione assunta dal giudice territoriale, anche in punto di addebito al solo Segretario comunale della maggior responsabilità (60%), da ripartire invece in parti uguali tra gli amministratori deliberanti e il Segretario comunale (secondo motivo di appello), essendo illegittima l'applicazione del potere riduttivo dell'addebito a quest'ultimo (50%) fondato sulla prassi trentina di affido diretto degli incarichi di difesa, senza previo interpello della difesa erariale (terzo motivo di appello).

Il Collegio osserva che le censure sollevate dalla Procura contabile, che si prestano ad una trattazione congiunta, non possono essere accolte.

Si osserva infatti che la controversia in esame gravita, sostanzialmente, intorno alla portata normativa dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973 recante "Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige", che, nella versione vigente *ratione temporis*, prevedeva "1. La regione, le province, i comuni e gli altri enti locali possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato".

Secondo la Procura appellante la citata previsione non sarebbe "di tipo facoltizzante", come invece ritenuto nella sentenza di primo grado, ma,

saldandosi con i principi dell'ordinamento, anche di rango costituzionale, sopra richiamati, renderebbe la scelta di farsi "assistere gratuitamente da un organo altamente qualificato come l'Avvocatura di Stato, non solo ragionevole, ma anche l'unica scelta funzionalmente doverosa in ragione del conseguente risparmio di spesa".

Il "dovere" degli amministratori di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato, colposamente violato, determinerebbe quindi la loro responsabilità.

L'odierno Collegio tuttavia osserva che l'interprete, nell'applicazione di una norma di legge, è tenuto ad attenersi alle regole di ermeneutica contenute nell'art. 12 delle preleggi per cui "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato".

Ebbene, in applicazione del richiamato principio di interpretazione letterale delle norme, si osserva che il legislatore, nel citato articolo 41, ha precisato che gli enti locali "possono" e non "devono" avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, con ciò scongiurando l'obbligo per gli amministratori degli enti locali di ricorrere alla difesa erariale.

Che l'intenzione del legislatore (interpretazione logica, *ratio legis*) fosse quella di rendere solo facoltativo il ricorso al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, è confermata dalla successiva evoluzione della norma di cui al ridetto art. 41, per cui "1. La Regione, le Province, i comuni e gli enti locali, considerata la natura fiduciaria dell'incarico, possono avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dello Stato, dell'avvocatura interna, ove costituita, o di soggetti esercenti la libera professione.

2. Gli enti di cui al comma 1 possono stipulare con l'Avvocatura dello Stato protocolli d'intesa volti a disciplinare materie, casi e modalità di patrocinio. I protocolli di intesa possono essere stipulati anche dagli organismi rappresentativi degli enti locali, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente." (art.1, comma 1, del d. lgs. n. 64/2023).

Tali prescrizioni, sottolineando la "natura fiduciaria dell'incarico", hanno infatti ribadito la possibilità per gli enti territoriali di avvalersi della difesa erariale ("possono avvalersi"), e la facoltà di stipulare con la medesima appositi protocolli di intesa.

Né può sostenersi la tesi della Procura appellante, avulsa dal dato normativo appena illustrato, per cui il detto art. 41 dovrebbe interpretarsi alla luce dei canoni costituzionali di buon andamento, e dunque dei principi di economicità e di sana gestione finanziaria, i quali avrebbero, in buona sostanza, imposto agli amministratori dell'ente di incaricare l'Avvocatura dello Stato per il risparmio di costi, oltretutto per la qualificata competenza, scelta che qualunque buon padre di famiglia avrebbe fatto *ex ante*.

E' corretta dunque la sentenza gravata laddove ha ritenuto che la "capacità di lettura costituzionalmente orientata dell'art. 41 del D.P.R. n. 49/1973" fosse rimessa al solo Segretario comunale, in quanto obbligato all'assistenza giuridica, attività "perfettamente esigibile dal Segretario comunale, in quanto pacificamente rientrante nel suo imprescindibile bagaglio professionale -derivante da un articolato percorso formativo-connesso al suo *status* di funzionario più alto in grado all'interno dell'apparato burocratico comunale", ma non anche degli amministratori che espressero voto favorevole nelle delibere di incarico, essendo i medesimi privi di adeguate e specifiche competenze giuridiche, e dunque difettando nel loro operato quella grave colpa, invece pretesa dalla Procura appellante.

Questa Sezione, in un caso analogo, ha già avuto modo di precisare che: "Quanto alla gravità della colpa, essa consiste, secondo l'insegnamento delle Sezioni riunite della Corte di conti, nella "(...) evidente e marcata trasgressione degli obblighi di servizio o di regole di condotta che sia *ex ante* ravvisabile dal soggetto e riconoscibile per dovere di ufficio e si concretizzi nell'inosservanza del minimo di diligenza richiesto nel caso concreto o in una marchiana imperizia, superficialità e noncuranza, e non sussistano oggettive ed eccezionali difficoltà nello svolgimento dello specifico compito d'ufficio" (sentenze n. 56/A del 10 giugno 1997 e n. 23/A del 21 maggio 1998)...occorre dunque che il giudice, ai fini del riscontro della gravità della colpa, verifichi, secondo un giudizio prognostico condotto *ex ante* ed in concreto (criterio della c.d. prognosi

postuma in concreto), la misura dello scostamento tra la condotta effettivamente tenuta e quella richiesta dalla norma (c.d. profilo oggettivo del grado della colpa), avendo tuttavia nel contempo riguardo alle circostanze del caso concreto e alle caratteristiche del soggetto, sulla scorta del riferimento al parametro dell'agente modello (c.d. profilo soggettivo o individualizzante della colpa)...

Con riguardo al caso di specie... dal compendio probatorio in atti e dalla stessa evoluzione normativa della disciplina di attuazione dello statuto regionale si rinvengono elementi idonei ad escludere la gravità della colpa in capo ai membri della giunta comunale... Innanzitutto, come già delineato, l'esame testuale e storico evolutivo del testo del menzionato art. 41, che parla espressamente della possibilità di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, senza neppure una connotazione (testuale) preferenziale.

Sostenere la responsabilità per colpa grave dei membri della giunta comunale implicherebbe la necessità di rimproverare ad essi, per giunta a titolo di colpa grave, non tanto l'ignoranza della norma (che gli assessori sono tenuti a conoscere, in quanto relativa a funzioni proprie), ma la sua necessità di combinarla in via interpretativa con il richiamato principio di economicità, onde ricavarne, al di là del dato testuale, la sua obbligatorietà. Si tratta, in tutta evidenza, di un'interpretazione sistematico-evolutiva dell'ordinamento che presuppone competenze giuridiche qualificate la cui carenza sarebbe arduo rimproverare, a titolo

di colpa grave, a membri di organi elettivi, peraltro in concreto privi, come nella specie, di particolari competenze giuridiche.

D'altra parte, per come...sottolineato anche nella giurisprudenza contabile di appello, la prassi amministrativa del tempo era orientata nel senso di configurare l'avvalimento dell'Avvocatura dello Stato quale mera opzione gestionale dei Comuni, quantomeno sino "alle dichiarazioni della Procura territoriale, all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2018, e alla successiva sentenza della Sezione territoriale n. 32 del 2019" (in termini, Sez. III App., sent. n. 172/2024).

Nel contempo, nel delineato quadro ricostruttivo, assume significativo rilievo la circostanza che il segretario comunale dell'Ente, funzionario provvisto di adeguate conoscenze e competenze giuridico-amministrative, abbia rilasciato parere tecnico-amministrativo favorevole sulla bozza di deliberazione giunta in questione, avuto riguardo alla necessità di costituirsi in giudizio e alla carenza di adeguate professionalità interne, ma senza neppure accennare alla possibilità (o addirittura al dovere ovvero ancora quale opzione preferenziale) di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

In conclusione, in ragione delle motivazioni testé compendiate, ritiene il Collegio di dover respingere l'appello della Procura regionale, considerata l'impossibilità di riscontrare, nella fattispecie concreta in esame, la sussistenza della gravità della colpa in capo ai componenti della giunta comunale..." (Corte conti, Sez. I Centr. Giur. d'Appello, sent. n. 257/2024 in data 24.12.2024).

Quanto detto comporta anche il rigetto del secondo e terzo motivo di appello, non potendosi ritenere equivalente il contributo eziologico e dunque la responsabilità del Segretario comunale, specifico garante del legittimo operare dell'ente e dunque con ruolo preponderante nelle scelte tecnico-giuridiche assunte e/o consigliate, e quella degli amministratori, privi, come detto, di adeguate proprie competenze giuridiche, benché competenti alla adozione di una volontà collegiale idonea ad impegnare l'ente verso l'esterno.

Né può sostenersi che per ridurre la responsabilità del Segretario comunale al 50% il giudice di prime cure si sia basato su una prassi illegittima vigente tra i comuni trentini in periodo antecedente la pubblicazione della sentenza n. 32/2019, citata dalla Procura appellante. Il giudice territoriale, nell'applicare il potere riduttivo dell'addebito, ha infatti richiamato la prassi dell'affidamento diretto degli incarichi difensivi ad opera degli enti locali trentini, unicamente quale elemento oggettivo esterno, presente nel territorio di riferimento, che ha contribuito a creare un condizionamento negativo sull'operato del Segretario generale (con riduzione della responsabilità del solo 10%, passando dal 60% al 50%), dovendosi considerare, come ha rilevato anche la difesa del Ceolan, anche le motivazioni riportate nelle deliberazioni istruite dal Segretario (esigenza di decidere in tempi stretti; indicazione dei criteri di legittimità per l'affidamento dei servizi legali; necessità di patrocinio non solo giudiziale ma anche e soprattutto stragiudiziale, etc.).

8. Conclusivamente, restando assorbite tutte le altre questioni, argomentazioni ed eccezioni, l'appello deve essere rigettato.

Le spese legali, ex art. 31 del c.g.c., seguono la soccombenza, e sono liquidate in favore degli appellati come in dispositivo a carico del Comune di Mezzocorona

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla **PROCURA REGIONALE presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, Sede di Trento**, nel giudizio iscritto al n. **60661** del registro di segreteria,

- rigetta l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
- liquida le spese legali in favore di ciascuno dei soggetti appellati:
- HAUSER MATTIA, PERMER MATTEO, BACCA MONICA, ZANDONAI MATTEO, FURLAN MONIKA, STEFANI LUIGI, CEOLAN ADRIANO, nell'importo di euro 1.500,00 ciascuno, oltre spese generali 15% e accessori come per legge, a carico del Comune di Mezzocorona.

Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, all'esito della Camera di consiglio del 7 febbraio 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

f.to Beatrice MENICONI

IL PRESIDENTE

f.to Enrico TORRI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 24/03/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo BIAGI